

Ordinanza n. 1

del 02/02/2010

D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 - D.Lgs 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 191 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 52, comma 1 - AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i. - Smaltimento rifiuti urbani. Fermo tecnico impianto di compostaggio di rifiuti urbani del CIRSU SpA di Notaresco (TE). Deroga alle disposizioni di cui all'AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i. intestata a CIRSU SpA - Notaresco (TE).

VISTO l'art. 191, comma 1 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: "*Norme in materia ambientale*", che prevede la possibilità, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, di emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

VISTO il D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi dell'art. 1, comma 2;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19.12.2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti in discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'Allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il D.M. 03.08.2005 "*Criteri ammissibilità dei rifiuti in discarica*", pubblicato sulla G.U. del 30.08.2005, n. 201 Serie Generale ed in particolare le disposizioni inerenti i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discariche classificate ai sensi del D.Lgs. 36/03 e s.m.i. per "*rifiuti non pericolosi*";

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i. ed in particolare il Titolo VII "*Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi*", l'art. 52 "*Ordinanze contingibili ed urgenti*"

VISTA la nota della SOGESA SpA prot.n. 1792/09 del 28.12.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 139 del 5.01.2010, con la quale la stessa comunica la necessità di effettuare un fermo tecnico dell'impianto di riciclaggio e compostaggio e richiede alla Regione Abruzzo l'emanazione di una ordinanza urgente al fine di garantire la continuità delle attività di smaltimento dei rifiuti urbani;

VISTA la nota della SOGESA SpA, prot.n. 1801/09 del 31.12.2009, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 66 del 4.01.2010, con la quale la stessa comunica la disponibilità per il conferimento dei rifiuti urbani dell'impianto ubicato in località "*Cerratina*" nel Comune di Lanciano (CH);

VISTA la nota della SOGESA SpA, prot.n. 12/10 dell'8.01.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti, con nota prot.n. 825/DR4 del 14.01.2010, con la quale ad integrazione della nota prot.n. 1792 del 28.12.2009, comunica le tipologie di rifiuti e le relative quantità, nel modo che segue:

- **CER 20 03 01** Rifiuti Urbani Indifferenziati ca. **180 t/g**;
- **CER 20 03 03** Rifiuti della pulizia stradale ca. **5 t/g**;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti, prot.n. 350/DR4 del 7.01.2010, con la quale lo stesso ha richiesto un parere tecnico all'ARTA - Dipartimento Provinciale di Teramo, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la nota della Provincia di Teramo, prot.n. 407031 del 31.12.2009, con la quale il Settore Ambiente Energia comunica il proprio **parere favorevole** alla richiesta della SOGESA SpA;

VISTA la nota dell'Autorità d'Ambito del 31.12.2009, trasmessa dal Cogesa SpA con nota prot.n. 65/ST/am del 14.01.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 964/DR4 del 18.01.2010, con la quale la stessa AdA esprime un **parere favorevole** all'emissione di un'ordinanza regionale per il fermo tecnico dell'impianto;

VISTA la nota dell'ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, prot.n. 111/CA/DE dell'8.01.2010, con la quale l'Agenzia comunica il proprio **parere favorevole** alla richiesta della SOGESA SpA, con le seguenti prescrizioni:

1. *Le operazioni di deposito dei rifiuti siano effettuate in aree coperte con un tempo di permanenza massimo dei rifiuti all'interno dell'impianto di 48 ore. Nel caso in cui per gravi motivi non prevedibili non sia possibile rispettare il tempo di permanenza sopra indicato, la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione agli Enti preposti.*
2. *Le operazioni di straordinaria manutenzione dovranno essere portate a termine nel tempo strettamente necessario al fine di ripristinare al più presto le condizioni previste dall'autorizzazione.*
3. *La movimentazione di rifiuti finalizzata al carico dei mezzi dovrà essere effettuata esclusivamente nelle aree dotate dei presidi ambientali per la raccolta del percolato, per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni.*

VISTA la nota del CIRSU SpA, prot.n. 114 del 20.01.2010, acquisita al Servizio Gestione Rifiuti con nota prot.n. 1280/DR4 del 21.01.2010, con la quale il CIRSU SpA esprime il proprio **parere favorevole** alla richiesta di emissione di un'ordinanza regionale per “omissis .. la modifica temporanea dell'AIA per il tempo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori finalizzati al ripristino della funzionalità dell'impianto.”;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i., intestata al CIRSU SpA con sede in località “Casette di Grasciano” nel Comune di Notaresco (TE), in particolare per quanto riguarda le disposizioni inerenti:

- le modalità di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso l'impianto ubicato in località “Casette di Grasciano” di Notaresco, di cui all'AIA n. 23 del 27.12.2006;
- lo smaltimento dei rifiuti e l'utilizzo della discarica di servizio all'impianto, in caso di fermo tecnico dell'impianto di compostaggio, di cui agli artt. 3 e 7 dell'AIA n. 66/147 del 4.11.2008, di modifica sostanziale dell'AIA n. 23 del 27.12.2006;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 7 dell'AIA n. 66/147 del 4.11.2008 prevede: “*Nel caso in cui vi siano improrogabili ed eccezionali necessità di conferimento di rifiuti urbani non trattati, a causa di fermo impianto dell'impianto di trattamento di cui ai precedenti punti 1 e 2 dell'art. 6, possono essere smaltiti rifiuti urbani non trattati in discarica nel tempo necessario al ripristino delle ordinarie condizioni di funzionamento dell'impianto di trattamento, previa comunicazione, da parte del CIRSU SpA ovvero del Gestore della discarica, del quantitativo dei rifiuti non trattati da smaltire e il periodo di conferimento. L'Autorità Competente si riserva di adottare in tal caso tutti i provvedimenti previsti dalla legge al fine di consentire il suddetto conferimento straordinario*”;

CONSIDERATO che si rende necessario, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. ed art. 52 “*Ordinanze contingibili ed urgenti*” della L.R. 45/07 e s.m.i.:

- a causa del fermo tecnico dell'impianto di compostaggio del CIRSU SpA di cui all'AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i.;
- per la insufficiente disponibilità volumetrica dell'impianto di smaltimento a servizio dello stesso, autorizzata con all'AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i.;
- per l'assenza, nella Provincia di Teramo, di disponibilità volumetriche per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

il deposito preliminare (operazione D 15) presso l'impianto e lo smaltimento (operazione D 1), dei rifiuti urbani indifferenziati attualmente conferiti all'impianto complesso ubicato in località “Casette di Grasciano” di Notaresco (TE), nella discarica ubicata in località “Cerratina” nel Comune di Lanciano (CH), in deroga al D.M. 03.08.2005, nonché alle disposizioni di cui all'AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i., per il periodo di **mesi**

3, periodo ritenuto indispensabile per ripristinare la funzionalità dell'impianto di compostaggio autorizzato con AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i.;

VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26.04.1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'Allegato II;

VISTO il D.Lgs 13.1.2003, n. 36 avente per oggetto: "*Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*" e s.m.i., recante attuazione della direttiva 199/31/CE, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare:

- l'art. 5, comma 1, che prevede obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti urbani biodegradabili (RUB) in discarica e che il raggiungimento di tali obiettivi a livello ATO, può essere condizione necessaria e sufficiente per consentire lo smaltimento in discarica di rifiuti urbani non pretrattati;
- l'art. 7, comma 1, che prevede che i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento, a meno che non siano rifiuti inerti il cui trattamento non è tecnicamente fattibile o non siano rifiuti il cui trattamento non contribuisce a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente ed i rischi per la salute umana e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente;

VISTA la delibera interministeriale del 27 luglio 1984 "*Disposizioni per la prima applicazione dell'articolo 4 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti*", pubblicata nel Supplemento Ordinario alla G.U. del 13 settembre 1984, n. 253;

RICHIAMATO il D.L. 30.06.2005, n. 115, convertito in legge 17.08.2005, n. 168 e s.m.i. in materia di proroga dei termini di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 6, lett. a) del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legge 30.12.2008, n. 208 "*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", convertito in legge 27.02.2009, n. 13, che sposta al 30 giugno 2009 il termine fino al quale è consentita l'ammissibilità in discarica dei rifiuti previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 36/03 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la legge 27.02.2009, n. 13, art. 5, comma 1 bis), prevede che: "*omissis .. Il Presidente di una Regione o di una Provincia autonoma può chiedere, limitatamente alle discariche per rifiuti inerti o non pericolosi, che tale termine sia ulteriormente prorogato con richiesta motivata, .. omissis .. La proroga è disposta con provvedimento del MATTM .. omissis*";

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con note prot.n. DR/3/5711 del 13.03.2009 e successiva integrazione di cui alla nota prot.n. DR/4 11518 del 25.06.2009, ha provveduto a richiedere al MATT la proroga dei termini sino al 31.12.2009, per l'effettiva entrata in vigore dei criteri di ammissibilità in discarica di cui al D.M. 3.08.2005, riferita a determinate discariche in esercizio nel territorio della Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot.n. 13514/QDV/DI/V del 26.06.2009, con la quale lo stesso concede il differimento dell'entrata in vigore dei criteri di ammissibilità in discarica di cui al DM 3 agosto 2005, limitatamente ad alcune discariche ubicate nella Regione Abruzzo;

RICHIAMATA la L.R. 16.06.2006, n. 17 "*Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi*", pubblicata sul BURA n. 37 del 7.07.2006 recante le nuove disposizioni inerenti l'applicazione del tributo speciale (ecotassa), per i rifiuti conferiti agli impianti di smaltimento, a partire dal 1° gennaio 2007;

RITENUTO di individuare nel D.Lgs. 18.02.2005, n. 59 recante "*Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento*", che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), la norma che dovrà essere derogata con il presente atto;

RITENUTO altresì, derogare ad alcune prescrizioni di cui all'AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i., in particolare per consentire il deposito preliminare (D 15) e smaltimento (D 1), dei rifiuti indifferenziati attualmente conferiti all'impianto complesso ubicato in località "Casette di Grasciano" di Notaresco (TE), nella discarica ubicata in località "Cerratina" nel Comune di Lanciano (CH);

RICHIAMATA la nota della Direzione Affari della Presidenza, Servizio Legislativo, prot.n. RA/50470 del 11.05.2007, avente per oggetto: "Decreti ed Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale";

DATO ATTO che il Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Regionale Protezione Civile – Ambiente, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla legittimità ed alla regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (*non rilevandosi dallo stesso conseguenze negative sul piano ambientale*);

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **AUTORIZZARE** CIRSU SpA, SOGESA SpA, Comuni e gestori dei servizi interessati, al deposito preliminare (**D 15**) dei rifiuti urbani indifferenziati (RUI), per ca. **185 t/g** (CER 200301 e 200303), attualmente conferiti all'impianto complesso ubicato in località "Casette di Grasciano" di Notaresco (TE) del CIRSU SpA, in deroga alle disposizioni dell'AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i., rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05;
2. di **AUTORIZZARE** CIRSU SpA e SOGESA SpA, allo smaltimento (**D 1**) dei rifiuti indifferenziati di cui al punto 1), nella discarica ubicata in località "Cerratina" nel Comune di Lanciano (CH), in deroga alle disposizioni dell'AIA n. 23 del 27.12.2006 e s.m.i.;
3. di **STABILIRE** che le deroghe di cui ai punti 1) e 2), siano autorizzate per un periodo di **3 mesi**, periodo ritenuto indispensabile per ripristinare la piena funzionalità dell'impianto di compostaggio ubicato in località "Casette di Grasciano" di Notaresco (TE);
4. di **PRESCRIVERE** come da parere dell'ARTA – Dipartimento Provinciale di Teramo, prot.n. 111/CA/DE dell'8.01.2010, che:
 1. *Le operazioni di deposito dei rifiuti siano effettuate in aree coperte con un tempo di permanenza massimo dei rifiuti all'interno dell'impianto di 48 ore. Nel caso in cui per gravi motivi non prevedibili non sia possibile rispettare il tempo di permanenza sopra indicato, la ditta è tenuta a darne immediata comunicazione agli Enti preposti.*
 2. *Le operazioni di straordinaria manutenzione dovranno essere portate a termine nel tempo strettamente necessario al fine di ripristinare al più presto le condizioni previste dall'autorizzazione.*
 3. *La movimentazione di rifiuti finalizzata al carico dei mezzi dovrà essere effettuata esclusivamente nelle aree dotate dei presidi ambientali per la raccolta del percolato, per il tempo strettamente necessario al completamento delle operazioni.*
5. di **PRESCRIVERE** il rispetto delle norme regionali in materia di tributo speciale di cui alla L.R.17/06;
6. di **PRESCRIVERE** il rispetto degli obblighi previsti: dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti - MUD*); dall'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) e dall'art. 193 (*Trasporto dei rifiuti*) del Decreto Legislativo 3.04.2006 n. 152 e s.m.i., nonché delle disposizioni regionali di cui alla DGR n. 1399 del 29.11.2006, in materia di comunicazione semestrale dei dati dei rifiuti movimentati;
7. di **RICHIEDERE** alle Province di Teramo e Chieti, l'effettuazione di rigorosi controlli delle attività ed in caso di inosservanza di disposizioni nazionali e/o regionali, di provvedere a segnalarle tempestivamente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
8. di **PRESCRIVERE** nei Comuni del comprensorio CIRSU SpA e del Consorzio Piomba Fino, interessati dal presente provvedimento, al fine di ridurre la quantità di rifiuti da conferire in discarica, l'immediato avvio di attività di **potenziamento dei servizi di raccolta differenziata** (*con priorità riferita ai sistemi domiciliari*), in particolare delle **frazioni organiche** costituite dai flussi provenienti dai nuclei domestici e dalle grandi utenze, come già previsto dal Programma regionale per i Rifiuti Urbani Biodegradabili

(RUB), approvato con L.R. 23.06.2006, n. 22 e direttive applicative di cui alla DGR n. 167 del 24.02.2006;

9. di **TRASMETTERE** da parte del Servizio Gestione Rifiuti, copia del presente provvedimento alle Province di Chieti e Teramo, ai titolari delle autorizzazioni ed ai gestori degli impianti di smaltimento/trattamento interessati, all'ARTA - Direzione Centrale ed ai Dipartimenti Provinciali territorialmente competenti dell'ARTA;
10. di **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero della Salute, al Ministero delle attività produttive;
11. di **PUBBLICARE** integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.A.

Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti
(Dott. Franco Gerardini)

Il Direttore Regionale
Direzione Protezione Civile Ambiente
(Ing. Carlo Visca)

Il Componente la Giunta
(Dott. essa Daniela Stati)

Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Gianni Chiodi)